



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

25 - SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 16/02/2026

OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI LUMEZZANE E IL COMUNE DI SAREZZO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO PER UNA PARTE DEL TEMPO DI LAVORO D'OBBLIGO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 90, FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO, PERIODO 16/02/2026 - 16/05/2026. RIPARTIZIONE ONERI ECONOMICI. IMPEGNO SPESA.

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 1 del 02/07/2024 di conferimento degli incarichi al Segretario Generale, tra i quali è compreso il Servizio Risorse Umane;
- il decreto dirigenziale n. 26 del 23/12/2025 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Risorse Umane alla dott.ssa Lillo Marina, responsabile del presente procedimento;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di C.C. n. 55 del 29/09/2022;
- a deliberazione di C.C. n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di C.C. n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la deliberazione di G.C. n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dell'11/03/2025 e s.m.i., di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Lumezzane relativo al triennio 2025-2027, come aggiornata da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 45 dell'1.04.2025;
- Il vigente Codice di Organizzazione del Personale di Lumezzane, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 07.05.2020 e aggiornato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 01.04.2025;

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 03/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione tra il Comune di Sarezzo ed il Comune di Lumezzane per l'utilizzo per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione (c.d. scavalco

condiviso) della dipendente matricola n. 90, Funzionario amministrativo a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Sarezzo;

Ritenuto di dover procedere ad impegnare la spesa relativa alle competenze del Comune di Lumezzane, secondo i criteri stabiliti nel citato accordo:

“Art. 2 – Periodo e riparto del tempo di utilizzo:

L’inizio dell’utilizzo condiviso della prestazione lavorativa della dipendente tra i due Enti avrà decorrenza 16/02/2026 e durerà fino al 15/05/2026.

Il riparto tra i due Comuni del tempo di utilizzo del personale è stabilito come segue:

- *Comune di LUMEZZANE: n. 4,5 ore settimanali, da svolgersi nella giornata di martedì;*
- *Comune di SAREZZO: n. 31,5 ore settimanali.*

La struttura dei giorni e degli orari di presenza settimanale presso i due Comuni come sopra definiti potrà, comunque, subire eventuali variazioni in ragione delle esigenze organizzative degli Enti, previo accordo tra i due Comuni, nel rispetto del debito orario settimanale dovuto, dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.

Art. 3 - Relazioni organizzative:

Il rapporto di lavoro della dipendente, sia per quanto attiene il trattamento giuridico, che quello economico, nella fase di utilizzo condiviso verrà gestito dal Comune datore di lavoro, ovvero dal Comune di SAREZZO.

L’eventuale concessione delle ferie verrà disposta dal Comune di SAREZZO sentito il Comune di LUMEZZANE.

Art. 4 - Adempimenti dei due Enti:

L’onere del compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente intesa rimane a carico del Comune di SAREZZO, con esclusione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi alla liquidazione di eventuali trattamenti per missioni e relativamente ai compensi derivanti da erogazione di salario accessorio e/o da lavoro straordinario.

Il Comune di LUMEZZANE verserà al Comune di SAREZZO, previe formali richieste documentate, ed entro 30 giorni da queste, gli oneri di propria competenza, calcolati in ragione delle ore di servizio stabilite all’art. 2 del presente accordo”.

Richiamato il quadro normativo di riferimento, costituito, in particolare:

- dall’articolo 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”*
- dall’articolo 1 comma 124 della Legge 30/12/2018: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;*
- dall’art. 23 del CCNL del 16.11.2022, cita:
“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante accordo. L’accordo definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come

rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in accordo;

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL;

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL;

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in accordo, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa”;

Ritenuto di dover procedere ad impegnare la spesa relativa alle competenze del Comune di Lumezzane, secondo i criteri stabiliti nel citato accordo, ossia il 12,5% del trattamento economico fisso e continuativo, gli incrementi economici derivanti dai rinnovi contrattuali, le competenze stabilite dalle fonti normative e contrattuali citate, per il periodo di durata della convenzione, con decorrenza 16/02/2026 fino al 16/05/2026;

Dato atto che l'importo da impegnare per la convenzione di cui sopra e salvo congruagli, è così quantificato:

periodo	Complessivo
16/02/2026 - 16/05/2026	€ 1.500,00

Visti:

- Il decreto legislativo n.165/2001 e ss.mm.e.i.;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali del 16.11.2022;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Dato atto che l'Ente ha rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme in materia di finanza pubblica e gli altri strumenti di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, come attestato nei relativi documenti di programmazione;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i. nonché dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013,

Visto il Regolamento di contabilità in vigore, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/05/2021;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 26 del Codice di Organizzazione del Personale;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione la sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 38 del vigente Codice di Organizzazione e Personale;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/90 e s. m. i., dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;"

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della convenzione con il Comune di Sarezzo per l'utilizzo da parte del Comune di Lumezzane della dipendente matricola n. 90 con profilo professionale di Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione - per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, dal 16/02/2026 fino al 16/05/2026;
3. di prendere atto che, come previsto dalla citata convenzione, il Comune di Lumezzane si impegna a rimborsare al Comune di Sarezzo, previe formali richieste documentate, ed entro 30 giorni da queste, il versamento dello stipendio alla dipendente matricola 90, in proporzione all'effettiva assegnazione dello stesso, il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL, gli oneri riflessi relativi al periodo di validità della convenzione, calcolati in ragione delle ore di servizio pari a 4,5 ore settimanali e al 12,5% della quota di partecipazione al servizio;
4. di impegnare la relativa spesa che trova copertura nel seguente capitolo come segue:
 - € 1.400,00 sul capitolo 10519/01 “ Rimborso per spese di personale (comando)” codice conto finanziario U.1.09.01.01.001;
 - € 100,00 sul capitolo 10527/05 “I.R.A.P. a debito” codice conto finanziario U.1.02.01.01.001;sull'esercizio finanziario 2026 del PEG 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2026;
5. di dare atto che nel momento in cui si effettuerà il rimborso all'ente capo convenzione, sarà cura del Comune di Lumezzane di provvedere al versamento dell'IRAP corrispondente, secondo la normativa vigente;
6. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 183 comma 8 e dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

7. di comunicare copia del presente provvedimento al Comune di Sarezzo;
8. di pubblicare la presente determinazione in "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. n. 33/2013;
9. di dare esecuzione al presente provvedimento dando atto che nei confronti della sottoscritta non ricorre conflitto anche potenziale di interessi, a norma dell'articolo 6-bis della legge 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e del Codice di comportamento del Comune di Lumezzane;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 153 comma 5 D.Lgs. n. 267/2000.

il **17 febbraio 2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLO MARINA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.